

P7_TA(2012)0213

Modifica del regolamento del Parlamento europeo relativa all'attuazione dell'iniziativa dei cittadini europei

Decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 che modifica il regolamento del Parlamento europeo relativamente all'attuazione dell'iniziativa dei cittadini (2011/2302(REG))

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di modifica del suo regolamento (B7-0539/2011 e B7-0732/2011),
 - visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0148/2012),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
 2. ricorda che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata;
 3. invita il suo Presidente ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che sia istituito, in seno al Parlamento europeo, un punto di contatto unico a cui possano fare riferimento i cittadini, le associazioni rappresentative e la società civile per le questioni concernenti le iniziative dei cittadini europei;
 4. invita la Commissione a confermare, in una lettera indirizzata al Presidente del Parlamento europeo, la sua intenzione di essere rappresentata alle audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini europei, in linea di principio dal commissario responsabile per la questione o, qualora questi non sia disponibile, preferibilmente da un altro membro della Commissione o dal direttore generale responsabile per la questione;
 5. invita il suo Ufficio di presidenza e il suo Segretario generale ad adottare le misure necessarie ad assicurare la massima visibilità alle audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini europei, mettendo a disposizione strutture adeguate e assicurando tra l'altro l'utilizzo delle migliori tecnologie dell'informazione e della comunicazione disponibili;
 6. ritiene che sia opportuno incoraggiare la presenza dei deputati al Parlamento europeo alle audizioni relative alle iniziative dei cittadini europei;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamenti 5 e 4

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 197 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 197 bis

Audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini

1. Allorché la Commissione ha pubblicato nel registro previsto a tal fine un'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011¹, il Presidente del Parlamento europeo, su proposta del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione:

a) incarica la commissione legislativa competente per la questione, ai sensi dell'allegato VII, di organizzare l'audizione pubblica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 211/2011; la commissione per le petizioni è automaticamente associata alla commissione legislativa ai sensi dell'articolo 50 del presente regolamento;

b) può, qualora due o più iniziative dei cittadini pubblicate nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011 vertano su una questione analoga, decidere, previa consultazione degli organizzatori, di organizzare un'audizione pubblica congiunta in cui siano affrontate, in modo paritario, tutte le iniziative dei cittadini interessate.

2. La commissione competente:

a) valuta se la Commissione ha ricevuto gli organizzatori a un livello appropriato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011;

b) assicura, se necessario con il sostegno della Conferenza dei presidenti di commissione, che la Commissione sia

debitamente coinvolta nell'organizzazione dell'audizione pubblica e che, in tale occasione, sia rappresentata a livello appropriato.

3. Il presidente della commissione competente convoca l'audizione pubblica in una data appropriata entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011.

4. La commissione competente organizza l'audizione pubblica al Parlamento, se del caso in collegamento con le altre istituzioni e organi dell'Unione europea che desiderino parteciparvi. Essa può invitare altre parti interessate a partecipare.

La commissione competente invita un gruppo di rappresentanti degli organizzatori, che includa come minimo una delle persone di contatto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 211/2011, per presentare l'iniziativa nell'ambito dell'audizione.

5. L'Ufficio di presidenza approva, secondo le modalità concordate con la Commissione, la regolamentazione relativa al rimborso delle spese sostenute.

6. Il Presidente del Parlamento e il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione possono delegare i poteri loro conferiti a norma del presente articolo rispettivamente a un vicepresidente o a un altro presidente di commissione.

7. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50 o 51, dette disposizioni si applicano mutatis mutandis, anche ad altre commissioni. Si applica altresì l'articolo 188.

L'articolo 23, paragrafo 9, non si applica alle audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini.

¹ *Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del*

16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 203 bis

Testo in vigore

Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, la commissione *per le* petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi.

Emendamento

Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea *e conformemente al regolamento (UE) n. 211/2011*, la commissione *competente in materia di* petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi.

Le proposte di iniziative dei cittadini che sono state registrate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011, ma che non possono essere presentate alla Commissione a norma dell'articolo 9 di tale regolamento in quanto non sono state rispettate tutte le procedure e le condizioni pertinenti previste, possono essere esaminate dalla commissione competente in materia di petizioni se essa ritiene che sia appropriato darvi seguito. Gli articoli 201, 202 e 203 si applicano mutatis mutandis.